

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

- Utilizzo delle Risorse Decentrate 2010 -

L'anno **duemilaundici** il mese di **gennaio** il giorno 27 a Lodrino (BS) presso la casa municipale, sono comparsi:

da una parte

la **delegazione trattante di parte pubblica** in rappresentanza del Comune di Lodrino, nella persona del Segretario Comunale unico componente della delegazione (deliberazione giunta di nomina del 25 maggio 2010, numero 30) autorizzato a sottoscrivere il presente dalla giunta comunale nella seduta del 13 gennaio 2011

dall'altra

la **delegazione delle organizzazioni sindacali** composta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, da:

Rappresentanze Sindacali Unitarie

Eleonora Bettinsoli (CISL - FPS)

e dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

CISL, Unione Sindacale Territoriale, Enti Locali Sanità Statali e Parastato: Signor Mauro Scaroni;

richiamati:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 (*Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*) e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 40 e 48;
- gli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 1° aprile 1999;
- l'articolo 16 del CCNL 31 marzo 1999;
- i CCNL 14 settembre 2000, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006 e 11 aprile 2008;

premesse che:

- **vista la contenuta dotazione organica dell'ente, il presente Contratto Decentrato Integrativo, per quanto concerne i criteri di distribuzione delle risorse decentrate, trova applicazione per 4 unità di cui due a tempo parziale (categorie B e C):**
- il richiamato articolo 40, comma 3, paragrafo II, sancisce che *"la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (...). Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate"*;
- ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 40: *"le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti"*;

- l'articolo 48, comma 4, ultimo paragrafo dispone che *“l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura”*;
- l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della pubblica amministrazione (ARAN), Comparto Regioni ed Autonomie Locali, ha definito le seguenti *fasi procedurali* della contrattazione decentrata integrativa da osservarsi da tutte le amministrazioni del comparto:

- a. nomina del presidente e dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica, a cura della giunta;
- b. quantificazione delle risorse ed eventuale elaborazione delle direttive a cura della giunta;
- c. costituzione della delegazione di parte sindacale (a tal fine dovrà tenersi conto di tutti i soggetti sindacali previsti dall'articolo 10, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999: RSU e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria);
- d. acquisizione della o delle piattaforme rivendicative sindacali (la mancata presentazione della piattaforma, comunque, non è di impedimento all'avvio delle trattative, stante il principio generale di libertà negoziale e la posizione di parità di entrambe le parti contrattuali);
- e. svolgimento delle trattative;
- f. sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo;
- g. verifica della compatibilità degli oneri finanziari (a cura dell'organo di revisione contabile: questi verifica la coerenza delle clausole del CDI con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente);
- h. esame della giunta ed (eventuale) autorizzazione alla sottoscrizione;
- i. sottoscrizione definitiva del CDI (e trasmissione all'ARAN);

tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1 – Risorse decentrate

La parti approvano le allegate schede recanti “i criteri generali per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie” ex articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 (ovvero articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004), dando atto che da tali schede risulta:

Risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità (articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004)	10.876,96	Istituti da finanziarsi con le risorse “stabili”	2.567,38
Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità (articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004)	0,00	Istituti da finanziarsi con le risorse “variabili”	210,00
		<i>compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi</i>	8.099,58
Risorse decentrate	10.876,96	A pareggio	10.876,96

2 – Compensi diretti ad incentivare la produttività

Le parti convengono di suddividere tra il personale dipendente le risorse destinate ai *compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi* secondo i criteri generali seguenti:

75% di euro 8.099,58 => ripartizione sulla base all'effettiva presenza in servizio nel corso dell'esercizio: parametro di ponderazione = (365 – giornate di assenza) : 365.

NB) per giornate di assenza si intende ogni giorno di effettiva assenza dal servizio per qualsiasi ragione (ferie, congedi, permessi, malattie, ecc.).

25% di euro 8.099,58 => suddivisione in seguito a valutazione dei collaboratori (previo contraddittorio con l'interessato) a cura del Segretario Comunale quale responsabile dell'Ufficio Personale di concerto con i responsabili di "Area".

Al termine dell'esercizio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, si procedono alla valutazione conclusiva dell'operato dei collaboratori, applicando i seguenti criteri generali:

Criteri per il personale di categoria B e C
Capacità di organizzare i processi lavorativi affidati
Puntuale esecuzione delle direttive impartite dal responsabile
Capacità di collaborare e comunicare con i colleghi e con i superiori
Capacità di adattarsi a situazioni straordinarie e grado di flessibilità nello svolgimento dei compiti d'ufficio
Conoscenza della normativa e degli aspetti tecnici correlati alle mansioni del ruolo ricoperto

3 – Criteri per la progressione economica

Ferma restando la facoltà dell'amministrazione di indire o meno le selezioni, l'accesso alle selezioni per la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza è subordinato al possesso del requisito seguente:

valutazione nel biennio precedente (in ciascuno dei due anni di riferimento), secondo i criteri di cui sopra, non inferiore all'75% del massimo punteggio previsto.

Letto dalle parti, queste ritengono il presente conforme agli accordi raggiunti e pertanto lo sottoscrivono.

F.TO Eleonora Bettinsoli

F.TO Mauro Scaroni

F.TO Il Segretario Comunale, Dottor Bagala' Carmelo